

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE TESSERAMENTI

Decisione n. 45/TFN-ST 2019/2020
Reg. Prot. 55/TFN-ST

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

Avv. Andrea Annunziata – Presidente;
Avv. Fabio Sarandrea - Vice Presidente (Relatore);
Prof. Domenico Apicella – Componente;
Avv. Filippo Crocé – Componente;
Avv. Laura Vasselli – Componente;

ha pronunciato nella riunione fissata il 09 marzo 2020,
a seguito della richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. b CGS presentata dal Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 LND in ordine alla validità del tesseramento del calciatore Baptista Baptista Lukaian (n. 07.04.1983 - matr. FIGC 1013817) in favore della società SSD Real Rieti Srl (matr. FIGC 911756),
la seguente

DECISIONE

Con atto del 14 febbraio 2020, la società SSD Petrarca Calcio Srl a 5 chiedeva al Giudice Sportivo, *in via principale, l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara per 0-6 in capo alla società SSD Real Rieti Srl con riferimento alla gara Petrarca/Real Rieti dell'11.2.2020. In via subordinata, il deferimento della questione relativa al tesseramento del calciatore Baptista Baptista Lukaian al Tribunale Nazionale Federale Sezione Tesseramenti per una preliminare valutazione della questione di merito attinente la posizione del predetto calciatore.*

A fondamento della richiesta, la società SSD Petrarca Calcio a 5 Srl sosteneva l'irregolarità della posizione del calciatore Baptista Baptista Lukaian durante la gara Petrarca/Real Rieti dell'11.2.2020.

In particolare, a dir della reclamante, il suddetto calciatore, residente in Italia ma in possesso di cittadinanza di paese aderente all'Unione Europea, in data 10.7.2019 si sarebbe trasferito dalla Federazione Italiana alla Federazione Spagnola, in quanto tesseratosi per la società Club Carthago Sala 2013.

Risolto il suddetto tesseramento, il calciatore si sarebbe tesserato, in data 20.1.2020, e dunque nella medesima stagione sportiva, presso la società italiana SSD Real Rieti Srl.

Tale ultimo tesseramento sarebbe avvenuto in violazione dell'art. 40 *quinques*, comma 4, NOIF.

Di conseguenza, la partecipazione del calciatore Baptista Baptista Lukaian alla gara Petrarca/Real Rieti dell'11.2.2020 non potrebbe che essere ritenuta irregolare, attesa l'invalidità del tesseramento in favore della SSD Real Rieti Srl. Il Giudice Sportivo, letto il ricorso della SSD Petrarca Calcio a 5 Srl, ritenuto preliminare l'accertamento della validità del tesseramento del calciatore Baptista Baptista Lukaian in favore della SSD Real Rieti Srl, rimetteva gli atti al Tribunale Nazionale Federale, Sezione Tesseramenti.

Ricevuti gli atti, il Tribunale fissava l'udienza del 9 marzo 2020, disponendo la convocazione delle parti laddove le stesse avessero fatto richiesta di essere ascoltate.

Con "memoria introduttiva" inoltrata al Tribunale Federale Nazionale ed alle controparti, la società SSD Petrarca Calcio a 5 Srl, oltre a ribadire l'invalidità del tesseramento del calciatore Baptista Baptista Lukaian in favore della SSD Real Rieti Srl, in quanto avvenuto in violazione dell'art. 40 *quinques*, comma 4, NOIF, sosteneva l'invalidità del suddetto tesseramento anche per violazione dell'art. 117 comma 3 NOIF.

A dir della società Petrarca, difatti, il calciatore, avendo acquisito con la società estera lo *status* di professionista, non avrebbe potuto, nella medesima stagione sportiva, acquisire un nuovo tesseramento da “non professionista”.

Si costituiva la società Real Rieti la quale eccepiva l’inammissibilità della “memoria introduttiva” della società Petrarca e comunque sosteneva la validità del tesseramento del calciatore Baptista Baptista Lukaian.

All’udienza del 9 marzo 2020, erano presenti in video conferenza il DG della società Real Rieti nonché il procuratore della stessa, Avv. Roseti, ed il Presidente della Petrarca Calcio a 5, Dott. Morlino.

Le parti si riportavano ai propri scritti.

A giudizio del Tribunale Federale Nazionale il tesseramento del calciatore Baptista Baptista Lukaian in favore della SSD Real Rieti Srl deve ritenersi valido ed efficace.

Preliminarmente va detto che, la doglianza avanzata dalla società SSD Petrarca Calcio a 5 Srl, relativa all’invalidità del tesseramento del suddetto calciatore per violazione dell’art. 117 comma 3 NOIF, non può essere presa in considerazione.

Il presente giudizio nasce, come innanzi visto, da una richiesta di giudizio formulata dal Giudice Sportivo a seguito del ricorso proposto, innanzi a detto Giudice, dalla Petrarca Calcio a 5.

Oggetto del ricorso era la richiesta dell’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara Petrarca Calcio a 5/Real Rieti per effetto della violazione dell’art. 40 *quinques*, comma 4, NOIF da parte del calciatore Baptista Baptista Lukaian.

Il Giudice Sportivo, ritenuto preliminare l’accertamento della validità del tesseramento del calciatore, formulava richiesta di giudizio al Tribunale Nazionale Federale, Sezione Tesseramenti, ai sensi dell’art. 89 CGS.

Tale norma prevede che il procedimento innanzi al Tribunale Nazionale Federale è instaurato *b) su richiesta degli organi di giustizia sportiva o dei collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo.*

Tale norma prevede, dunque, che la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo, di competenza del Tribunale Nazionale Federale, debba riguardare la questione deferita all’organo di giustizia.

Nel caso di specie, come detto, la SSD Petrarca Calcio a 5 Srl ha chiesto al Giudice Sportivo l’applicazione della punizione della perdita della gara Petrarca Calcio a 5/Real Rieti esclusivamente per effetto della violazione dell’art. 40 *quinques*, comma 4, NOIF.

E l’avvenuta o meno violazione dell’art. 40 *quinques*, comma 4, NOIF è l’oggetto della richiesta di giudizio avanzata dal Giudice Sportivo a questo Tribunale.

Ogni diversa contestazione, dunque, non può essere presa in considerazione.

Passando a considerare l’art. 40 *quinques*, comma 4, NOIF, detta norma così recita: *I calciatori/calciatrici “non professionisti”, trasferiti all’estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all’estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all’estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società.*

Secondo detta norma, dunque, l’obbligo di ritrasferimento del calciatore non professionista, trasferito all’estero e residente in Italia, presso la medesima società italiana per la quale era tesserato prima del trasferimento all’estero, opera solo con riferimento ai calciatori che, nella medesima stagione sportiva, erano stati “trasferiti” da società italiana a società estera.

Nel caso di specie, non vi è stato alcun trasferimento del calciatore Baptista Baptista Lukaian da società italiana a società estera nella stagione sportiva 2019-2020.

Difatti, dagli atti risulta che il calciatore era stato svincolato, in data 1 luglio 2019, mediante accordo ex art. 108 NOIF, dalla società Acquaesapone Calcio a 5.

Di conseguenza nei suoi confronti non può ritenersi applicabile l’art. 40 *quinques*, comma 4, NOIF.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, all’esito della Camera di consiglio, definitivamente pronunciando sulla richiesta di giudizio presentata dal Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 LND in ordine alla validità del tesseramento del calciatore Baptista Baptista Lukaian in favore della società SSD Real Rieti Srl, dichiara lo stesso valido ed efficace.

Così deciso in Roma, in data 09 marzo 2020.

IL RELATORE
F.to Avv. Fabio Sarandrea

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Andrea Annunziata

Depositato in Roma, in data 10 marzo 2020.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Salvatore Floriddia